

REGOLAMENTO REGIONALE 12 agosto 2022, n. 8

“Modifiche al Regolamento Regionale n. 28 del 18/12/2007 (Figura professionale operatore socio-sanitario)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 1086 del 28/07/2022 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1

(Modifiche all’art. 3 del Reg. R. n. 28/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 3 del Reg. R. n. 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche: le parole *“Sezione Formazione Professionale”* sono sostituite dalle parole: *“struttura regionale competente in materia di formazione”*; le parole *“i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli Enti Ecclesiastici e degli II.RR.CC.SS. pubblici e privati”* sono sostituite dalle parole: *“le Aziende Sanitarie, gli Enti Ecclesiastici e gli II.RR.CC.SS. pubblici e privati”* le parole *“selezionati mediante avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo”* sono sostituite dalle parole *“previo riconoscimento e autorizzazione del corso”*.

2. Al comma 2 dell’articolo 3 del Reg. R. n. 28/2007, le parole *“Sezione Formazione Professionale”* sono sostituite da: *“struttura competente in materia di formazione”*

3. Al comma 4 dell’articolo 3 del Reg. R. n. 28/2007, le parole *“Gli enti accreditati”* sono sostituite da: *“Gli organismi formativi accreditati”*.

Art. 2

(Modifiche all’art. 9 del Reg. R. n. 28/2007)

1. Al comma 4 dell’articolo 9 del Reg. R. n. 28/2007, le parole *“Gli enti accreditati”* sono sostituite dalle seguenti: *“Gli organismi accreditati”*.

Art. 3

(Modifiche all’art. 12 del Reg. R. n. 28/2007)

1. Al comma 6 dell’articolo 12 del Reg. R. n. 28/2007 le parole *“e degli Enti accreditati, previa autorizzazione dell’Assessorato al Lavoro, Cooperazione e Formazione”* sono sostituite dalle seguenti: *“e degli organismi*

formativi accreditati, previo riconoscimento ed autorizzazione del corso da parte della struttura regionale competente in materia di formazione”.

Art. 4

(Modifiche all'art. 13 del Reg. R. n. 28/2007)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del Reg. R. n. 28/2007 è sostituito dal seguente: *“2. L'attestato di qualifica di Operatore socio-sanitario può essere conseguito, oltre che nei casi previsti dal comma 1, al termine di corsi di formazione di durata ridotta, ai quali accedono coloro cui sono riconosciuti crediti formativi sulla base delle attestazioni di frequenza di percorsi formativi e di esperienze lavorative maturate in ambito sociale e sociosanitario se pertinenti rispetto alla figura di O.S.S., con riferimento al programma didattico nel rispetto dell'Allegato C) del presente regolamento.”.*
2. Il comma 3 dell'articolo 13 del Reg. R. n. 28/2007 è sostituito dal seguente: *3. Le modalità e i criteri di riconoscimento dei crediti formativi sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale su proposta della struttura regionale competente in materia di formazione.”.*
3. Il comma 4 dell'articolo 13 del Reg. R. n. 28/2007 è abrogato.

Art. 5

(Modifiche all'art. 14, comma 2, del Reg. R. n. 28/2007)

1. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 14 del Reg. R. n. 28/2007 è sostituito dal seguente: *“Per gli altri percorsi destinati ad attività formative, la struttura competente in materia di formazione autorizza gli Organismi accreditati per la formazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento, anche facendo ricorso a finanziamenti a valere sul Fondo Sociale Europeo da assegnarsi previa procedura di avviso pubblico.*

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 AGOSTO 2022

EMILIANO